

Bruxelles, 2 ottobre 2019
(OR. en)

12705/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0208(NLE)**

PECHE 422

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	1° ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 446 final
Oggetto:	Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo massimo di un anno

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 446 final.

All.: COM(2019) 446 final

Bruxelles, 1.10.2019
COM(2019) 446 final

2019/0208 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo massimo di un anno

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare, a nome dell'Unione europea, il rinnovo dell'accordo e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania.

In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo dell'accordo e del relativo protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga per un periodo massimo di un anno del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria relativo all'attuazione dell'accordo (in appresso "lo scambio di lettere"). In esito ai negoziati, il 4 settembre 2019 è stato siglato lo scambio di lettere.

Obiettivo dello scambio di lettere è consentire all'Unione europea e alla Repubblica islamica di Mauritania di continuare a collaborare al fine di promuovere una politica di pesca sostenibile, uno sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nelle acque mauritane nonché a consentire ai pescherecci dell'UE di esercitare le loro attività di pesca in dette acque.

Il protocollo prevede possibilità di pesca nelle seguenti categorie:

- Categoria 1 - Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi: 5 000 tonnellate e 25 navi;
- Categoria 2 - Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello: 6 000 tonnellate e 6 navi;
- Categoria 2 bis - Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello (nasello: 3 500 tonnellate, calamaro 1 450 tonnellate, seppia 600 tonnellate);
- Categoria 3 - Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino: 3 000 tonnellate e 6 navi;
- Categoria 4 - Tonniere con reti a circuizione: 12 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 25 navi;
- Categoria 5 - Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie: 7 500 tonnellate (quantitativo di riferimento) e 15 navi;
- Categoria 6 - Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica: 225 000 tonnellate (con un superamento autorizzato massimo del 10 %) e 19 navi;
- Categoria 7 - Navi per la pesca pelagica fresca: 15 000 tonnellate (detratte dal volume della categoria 6 se utilizzate) e 2 navi.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle suddette possibilità di pesca fra gli Stati membri. Tenuto conto di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le Parti interessate sono state consultate nell'ambito della valutazione del protocollo 2012-2014. Gli esperti degli Stati membri sono stati inoltre consultati in occasione di riunioni tecniche. Le consultazioni hanno evidenziato l'utilità di rinnovare l'accordo di pesca e di concludere un protocollo di pesca con la Repubblica islamica di Mauritania.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica scelta è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea che, all'articolo 43, paragrafo 3, dispone che il Consiglio adotti, su proposta della Commissione, la ripartizione delle possibilità di pesca.

La presente procedura è avviata parallelamente alle procedure relative alle decisioni del Consiglio che autorizzano la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo nonché la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga per un periodo massimo di un anno del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria relativo all'attuazione dell'accordo.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La contropartita finanziaria annua è pari a 61 625 000 EUR per un periodo massimo di un anno relativo alla proroga, sulla base di:

a) un totale ammissibile di catture pari a 259 550 tonnellate per le categorie di pesca 1, 2, 2 bis, 3, 6¹ e 7 e un quantitativo di riferimento di 20 000 tonnellate per le categorie di pesca 4 e 5 del protocollo, corrispondenti a un importo annuo di 57 500 000 EUR per i diritti di accesso e

b) un sostegno allo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica islamica di Mauritania, pari a 4 125 000 EUR all'anno. Tale sostegno risponde agli obiettivi della politica nazionale in materia di pesca e segnatamente ai bisogni della Repubblica islamica di Mauritania in termini di sostegno alla cooperazione scientifica e tecnica, formazione, sorveglianza delle attività di pesca, tutela dell'ambiente e infrastrutture di sviluppo.

¹ Con un superamento autorizzato massimo del 10 % senza incidenza sulla contropartita finanziaria versata dall'Unione europea per l'accesso.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo massimo di un anno

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- 1) L'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania¹ (in appresso "l'accordo"), approvato mediante il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio² è entrato in vigore l'8.8.2008. Il relativo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (in appresso "il protocollo"), entrato in vigore il medesimo giorno per un periodo di due anni, è stato più volte sostituito.
- 2) L'ultimo protocollo dell'accordo giunge a scadenza il 15 novembre 2019.
- 3) In attesa di finalizzare i negoziati per il rinnovo dell'accordo e del relativo protocollo, la Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga per un periodo massimo di un anno del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo (in appresso "l'accordo in forma di scambio di lettere").
- 3) Il [...] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/[...] ³ relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019.
- 4) È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione della proroga del protocollo.
- 5) Conformemente all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal

¹ GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 4.

² Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

³ GU C del , pag. .

⁴ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. È opportuno fissare tale termine.

- 6) È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma dell'accordo in forma di scambio di lettere,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per il periodo di validità del protocollo sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

- (a) Categoria 1 - Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi

Spagna	4 150 tonnellate
Italia	600 tonnellate
Portogallo	250 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria.

- (b) Categoria 2 - Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello

Spagna	6 000 tonnellate
--------	------------------

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria.

- (c) Categoria 3 - Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino

Spagna	3 000 tonnellate
--------	------------------

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria.

- (d) Categoria 4 - Tonniere con reti a circuizione (12 500 tonnellate – quantitativo di riferimento)

Spagna	17 licenze annuali
Francia	8 licenze annuali

- (e) Categoria 5 - Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie (7 500 tonnellate – quantitativo di riferimento)

Spagna	14 licenze annuali
Francia	1 licenza annuale

(f) Categoria 6 - Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica

Germania	12 560 tonnellate
Francia	2 615 tonnellate
Lettonia	53 913 tonnellate
Lituania	57 642 tonnellate
Paesi Bassi	62 592 tonnellate
Polonia	26 112 tonnellate
Regno Unito	8 531 tonnellate
Irlanda	8 535 tonnellate

Durante il periodo di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania	4
Francia	2
Lettonia	20
Lituania	22
Paesi Bassi	16
Polonia	8
Regno Unito	2
Irlanda	2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se talune licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria.

(g) Categoria 7 - Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca

Irlanda	15 000 tonnellate
---------	-------------------

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca possono essere trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria.

(h) Categoria 2 bis - Pescherecci da traino (congelatori) per la pesca del nasello

Spagna:

Nasello	3 500 tonnellate
Calamaro	1 450 tonnellate
Seppia	600 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo sei pescherecci alla volta di questa categoria.

2. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo, quale previsto

all'articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/2403, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono pienamente utilizzate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso è applicabile a decorrere dalla data della firma dell'accordo in forma di scambio di lettere fra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Mauritania relativo alla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania, in scadenza il 15 novembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente